

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 7/2023 del 14 Novembre 2023

Indice:

- 1. Premessa – acconti d'imposta**
- 2. Secondo acconto IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE 2022**
- 3. Secondo acconto IVS commercianti e artigiani**
- 4. Secondo acconto contributo previdenziale INPS Gestione Separata**
- 5. Acconto IVA 2023**

GIOVEDI' 30 NOVEMBRE 2023

SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO

DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL 2023

1. PREMESSA – ACCONTI D'IMPOSTA

Entro il prossimo **30.11.2023** scade il termine per il versamento degli acconti d'imposta e contributivi per il 2023. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'11° mese dell'esercizio.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale.

NOVITA' 2023 – PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

Ai sensi dell'art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. "collegato" al Ddl. di bilancio 2024), il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto dalle persone fisiche è stato stabilito al **16.1.2024**, al ricorrere di determinati requisiti.

Ambito temporale

Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al solo periodo d'imposta 2023.

Ambito soggettivo

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

Ambito oggettivo

Dal momento che l'art. 4 del DL 145/2023 richiama l'acconto "dovuto in base alla dichiarazione dei redditi", dovrebbero rientrare nella proroga tutte le imposte liquidate nel modello REDDITI e cioè, nel contempo:

- l'IRPEF;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:

- i "contributi previdenziali e assistenziali" (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).

2. SECONDO ACCONTO IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE 2022

ACCONTO IRPEF (METODO STORICO)

La misura dell'acconto IRPEF va determinata considerando il 100% dell'importo esposto a rigo RN34 (o a rigo RN61, campo 4, nei casi particolari di ricalcolo obbligatorio dell'acconto 2023) "DIFFERENZA" del Mod. REDDITI 2023 PF.

Sulla base dell'importo indicato in detto rigo, sono di seguito indicate le misure degli importi dovuti:

- importo non superiore a Euro 51,65: acconto non dovuto;
- importo superiore a Euro 51,65 ma non a Euro 258,00 (Euro 207,00 per i soggetti che applicano gli ISA): versamento in unica soluzione entro il 30.11.2022;
- importo superiore a Euro 258,00 (o Euro 207,00 per i soggetti che applicano gli ISA): versamento in 2 rate; la prima, pari al 40% di rigo RN34 (o di rigo RN61, campo 4), entro il termine di

scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 60% di rigo RN34 (o di rigo RN61, campo 4) entro il 30.11.2023;

- Le due rate d'acconto sono pari al 50 per cento per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che li applichino o meno.

Sono **esonerati** dall'obbligo di versamento, tra gli altri, i soggetti che:

- al rigo RN34 (o RN61, campo 4) del Mod. REDDITI 2023 PF hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero pari o inferiore ad Euro 52,00;
- pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti di imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2023, da presentare nel 2024, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite (c.d. metodo previsionale);
- nel 2023, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- siano eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2023, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell'acconto;
- hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2022, in quanto non tenuti a farlo;
- siano falliti o sottoposti alla nuova procedura di liquidazione giudiziale.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI (METODO STORICO)

I soggetti che nel 2022 hanno applicato il cosiddetto regime dei contribuenti "minimi" o il cosiddetto regime "forfetario" versano l'acconto dell'imposta sostitutiva nelle stesse misure previste per l'acconto IRPEF, assumendo a riferimento l'ammontare indicato nel rigo LM42 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2023 PF.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti minimi o forfetari che evidenziano, nel predetto rigo LM42, un'imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a Euro 52,00.

ACCONTO CEDOLARE SECCA (METODO STORICO)

La cedolare secca va versata con la modalità dell'acconto e del saldo. Utilizzando il metodo storico, l'acconto è pari al 100% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente evidenziata a rigo RB11, campo 3, "Totale imposta cedolare secca" del mod. REDDITI 2023 PF e va versato con le stesse modalità previste in materia di IRPEF:

- importo del predetto rigo non superiore a Euro 51,65: acconto non dovuto;
- importo del predetto rigo superiore a Euro 51,65 ma non a Euro 257,72: versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023;
- importo del predetto rigo superiore a Euro 257,72: versamento in due rate; la prima, pari al 40% del rigo RB11, campo 3, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo;
- alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 60% del rigo RB11, campo 3, entro il 30.11.2023.

ACCONTO IRES (METODO STORICO)

L'acconto IRES 2023 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" esposto rispettivamente nel rigo RN17 del mod. REDDITI 2023 SC e nel rigo RN28 del mod. REDDITI 2023 ENC.

Il versamento va effettuato nelle seguenti misure sulla base dell'importo evidenziato nei predetti righe:

- importo non superiore a Euro 21,00: acconto non dovuto;
- importo superiore a Euro 21,00 ma non a Euro 258,00 (Euro 207,00 per i soggetti ISA): versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio);
- importo superiore a Euro 258,00 (Euro 207,00 per i soggetti ISA): versamento in 2 rate; la prima, pari al 50% (40% per i soggetti che non applicano gli ISA) di rigo RN 17/ o RN28, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 50% (60% per i soggetti che non applicano gli ISA) di rigo RN17 o RN28 entro il 30.11.2023 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio);

Sono **esonerati** dal versamento:

- i soggetti che nel modello REDDITI 2023 SC hanno evidenziato una perdita fiscale;
- i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2023;
- i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17/28 un importo pari o inferiore a Euro 20,00;
- i soggetti che, pur avendo riportato nei righe di cui al punto precedente un importo pari o superiore a Euro 21,00, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2023 (c.d. metodo previsionale);

- i soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione e di importo tale da coprire tutto l'acconto dovuto;
- i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2022;
- i soggetti falliti o sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale.

ACCONTO IRAP (METODO STORICO)

A decorrere dal periodo d'imposta 2023, ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 234/2021, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Pertanto, a partire dal medesimo anno, tali soggetti non devono più nemmeno l'acconto IRAP.

Devono, invece, pagare l'acconto IRAP gli altri soggetti passivi del tributo che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo superiore a:

- 51,65 euro, nel caso di società di persone e soggetti equiparati (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 52,00 euro);
- 20,66 euro, nel caso di soggetti IRES (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 21,00 euro).

L'acconto IRAP 2023 va determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES, a seconda del soggetto tenuto al versamento.

CASI PARTICOLARI

Consolidato fiscale

Gli obblighi di versamento degli acconti IRES competono, sin dall'esercizio di avvio del consolidato, alla società consolidante.

Per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla consolidante è effettuata sulla base dell'imposta IRES corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni presentate dalle singole società partecipanti al consolidamento. Resta ferma la possibilità per la consolidante di determinare l'acconto IRES sulla base del metodo previsionale.

Trasparenza fiscale

Si evidenzia in generale che nel primo esercizio di efficacia dell'opzione l'obbligo del versamento degli acconti IRES grava anche in capo alla società partecipata che, indipendentemente dal metodo adottato (metodo storico, in cui la base di riferimento sarà il reddito prodotto nel periodo d'imposta precedente, o metodo previsionale) non dovrà tenere conto degli eventuali effetti derivanti dall'opzione per la trasparenza.

A partire dal secondo esercizio di efficacia dell'opzione, invece, la società partecipata non è tenuta al pagamento, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti è di esclusiva competenza dei singoli soci partecipanti i quali possono determinare l'acconto dovuto (in base al metodo storico o a quello previsionale), considerando anche il reddito imputato per trasparenza.

AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI (METODO PREVISIONALE)

In alternativa al metodo storico, sopra illustrato, gli acconti possono essere ridotti sulla base del minor reddito o della minore base imponibile IRAP che si presume di realizzare nel periodo d'imposta in corso, ovvero sulla base dei maggiori oneri deducibili/detraibili e/o dei maggiori crediti d'imposta.

L'acconto del 30.11.2023 può essere quindi determinato in via previsionale anche se la prima rata è stata calcolata con il metodo storico.

A tal fine si ricorda che i Clienti che, nel corso del 2023, hanno sostenuto e/o hanno intenzione di sostenere spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di riqualificazione energetica degli edifici, sono invitati a:

- segnalare le eventuali pratiche di richiesta detrazione gestite in proprio o a mezzo di altri professionisti (ad esempio geometri) diversi dallo scrivente Studio;
- comunicare se intendono istruire pratiche nel corso della parte residua del 2023;
- comunicare l'ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al 31.12.2023.

Si evidenzia tuttavia che, a prescindere dal metodo utilizzato ed al fine di non incorrere in sanzioni, l'acconto complessivamente versato dovrà in ogni caso essere almeno pari:

- per le persone fisiche, al 100% dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari, ovvero al 95% della cedolare secca sulle locazioni, relative ai redditi del 2023 da dichiarare nel 2024;
- per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, al 100% dell'IRES relativa ai redditi del 2023 che verranno dichiarati nel 2024;
- per le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, al 100% dell'IRAP relativa al 2023, da dichiarare nel 2024.

Diversamente, in caso di insufficiente versamento, occorrerà integrare l'acconto e versare gli interessi moratori, oltre che le sanzioni pari al 30% di quanto non versato (15% in caso di versamenti fatti con ritardi non superiori a 90 giorni), fatte salve le ipotesi di riduzione delle sanzioni mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Qui di seguito si riporta la tabella riepilogativa per la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Sanzione Ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
Da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5,00%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si ricorda, infine, che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati al tasso legale, nella misura dello 5,00% (dall'1.1.2023).

ACCONTO IVIE / IVAFE

Entro il 30.11.2023 si dovrà effettuare il versamento dell'acconto relativo all'imposta IVIE e IVAFE (imposta patrimoniale sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti), del quadro RW di REDDITI 2023 PF, secondo le medesime regole previste ai fini IRPEF, determinato utilizzando il metodo storico o previsionale.

3. SECONDO ACCONTO IVS COMMERCIANTI E ARTIGIANI

Entro la medesima scadenza del 30.11.2023, gli artigiani e i commercianti (titolari e non di partita Iva) devono versare la seconda rata (di pari importo alla prima) del contributo in acconto sul reddito eccedente il minimale.

L'acconto è determinato sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2022 ai fini IRPEF:

- eccedenti il minimale contributivo, che, per il 2023, è pari a Euro 17.504,00;
- fino al reddito massimale, che, per il 2023, è pari a Euro 86.983,00 (frazionabile a mese) ovvero a Euro 113.520,00 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla gestione IVS dal 1996.

Si precisa che per i soggetti che applicano:

- il cosiddetto regime dei contribuenti forfettari, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM34, eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM37 del mod. REDDITI 2023 PF. Si ricorda che, dal 01.01.2016, il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla gestione IVS ordinariamente determinati (l'acconto va quindi ordinariamente determinato e successivamente ridotto del 35%);

- il cosiddetto regime dei contribuenti minimi, va fatto riferimento al reddito esposto al rigo LM6, eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9 del mod. REDDITI 2023 PF.

4. SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS GESTIONE SEPARATA

Entro la medesima scadenza del 30.11.2023, i titolari di redditi di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata INPS ex Legge n. 335/95, devono versare il secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2023.

L'acconto è complessivamente dovuto in misura pari all'80% del contributo che si determina applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 2022 (rigo RE25, o rigo LM6 - ridotto delle eventuali perdite pregresse - per i contribuenti minimi, o rigo LM34 - ridotto delle eventuali perdite pregresse - per i contribuenti forfettari, del mod. REDDITI 2023 PF) le seguenti aliquote contributive vigenti per il 2023:

- 26,23% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro 113.520,00), per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati;
- 24,00% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro 113.520,00), per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta.

Il pagamento dell'acconto viene effettuato in due rate di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2023 PF.

5. ACCONTO IVA 2023

Entro il prossimo 27.12.2023 è dovuto da tutti i soggetti IVA un acconto commisurato all'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2022 (al lordo dell'acconto versato), se contribuenti mensili,

ovvero del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2022 (importo maggiorato dell'acconto versato per il 2022, esclusi gli interessi), se contribuenti trimestrali.

Oltre al cosiddetto metodo storico, di cui sopra, è prevista la possibilità di effettuare il versamento adottando:

- il metodo previsionale, che consente di calcolare l'acconto in misura pari all'88% dell'IVA dovuta sulla base della stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino alla chiusura del periodo di riferimento;
- il cosiddetto metodo della pre-liquidazione che consente di versare a titolo di acconto l'imposta effettivamente dovuta in base alle operazioni "effettuate" (già registrate e non) per il periodo 1/12/2023 - 20/12/2023, se contribuenti mensili, ovvero per il periodo 1/10/2023 - 20/12/2023, se contribuenti trimestrali; in tal caso l'imposta dovuta dovrà essere versata interamente (e non nella misura dell'88%).

Il versamento non è dovuto, a titolo di esempio, se, nel periodo di riferimento precedente (dicembre o saldo della dichiarazione annuale per i trimestrali), si era a credito ovvero se, nello stesso periodo di quest'anno (dicembre o saldo dichiarazione annuale 2023), il contribuente risulterà a credito o l'acconto calcolato risulterà inferiore ad euro 103,29.

Si consiglia di annotare l'importo dell'acconto, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento.

F2S Associati Stp a.r.l.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.